Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 ottobre 2026 (*)

« Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Diritto degli indagati e degli imputati alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati – Nozioni di "presenza" e di "partecipazione effettiva" – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore – Normativa nazionale che consente l'interrogatorio degli indagati o indiziati senza il loro difensore, qualora quest'ultimo non si presenti entro un determinato termine – Recepimento non corretto – Articolo 9 – Rinuncia alla presenza o all'assistenza di un difensore – Informazioni sul contenuto di tale diritto e sulle possibili conseguenze di una rinuncia allo stesso – Omesso recepimento »

Nella causa C-660/24,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 10 ottobre 2024,

Commissione europea, rappresentata da C. Kovács, P. Ondrůšek e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Ungheria, rappresentata da Zs. Biró-Tóth, M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata inizialmente da T. Müller, A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti, successivamente da T. Müller, J. Očková, A. Pagáčová e J. Vláčil, in qualità di agenti,

interveniente,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice), N. Jääskinen, M. Condinanzi e A. Kornezov, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: E. Sartori, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 dicembre 2025,

sentite le conclusioni dell'avvocata generale, presentate all'udienza del 12 marzo 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi, da un lato, all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1), letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, della stessa, e, dall'altro, all'articolo 9 di tale direttiva, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

2 I considerando 4, 6, 8, da 23 a 25, 28, da 30 a 32, 44, 52 e 54 della direttiva 2013/48 così recitano:

«(4) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati e imputati e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.

(…)

(6) Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, ma anche nella corretta applicazione di tali normative. Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta")], dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "CEDU")] e dal [Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976]. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all'interno dell'Unione [europea] le norme minime stabilite nella Carta e nella CEDU.

(…)

(8) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe portare a una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e alla promozione di una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate in relazione al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale.

(…)

(23) Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto di comunicare con il difensore che li assiste. Tale comunicazione può aver luogo in qualsiasi momento, anche prima dell'esercizio del diritto di incontrare il difensore. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata, la frequenza e le modalità di tale comunicazione, anche per quanto riguarda l'uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per consentire che tale comunicazione

abbia luogo. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto degli imputati o indagati di comunicare con il loro difensore.

(24) In relazione ad alcuni reati minori, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di disciplinare il diritto dell'indagato o dell'imputato ad essere assistito da un difensore mediante l'uso del telefono. Tuttavia, una siffatta limitazione del diritto dovrebbe essere circoscritta ai casi in cui l'indagato o l'imputato non sarà interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto [o giudiziaria].

(25) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore in occasione di interrogatori da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice. Detta partecipazione dovrebbe avvenire conformemente a eventuali procedure previste dal diritto nazionale che disciplinino la partecipazione del difensore in occasione di interrogatori dell'indagato o imputato da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio e l'essenza del diritto in questione. In occasione di un interrogatorio dell'indagato o imputato da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria o di un'udienza davanti al giudice, il difensore può, tra l'altro, secondo dette procedure, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni che dovrebbero essere verbalizzate conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(…)

(28) Laddove gli indagati o imputati siano privati della libertà personale, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per assicurare che essi siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, anche predisponendo l'assistenza di un difensore qualora non ne abbiano uno, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto. Tali disposizioni potrebbero prevedere, tra l'altro, che le autorità competenti predispongano l'assistenza di un difensore sulla base di un elenco di difensori disponibili tra cui l'indagato o imputato possa scegliere. Tali disposizioni potrebbero comprendere, se del caso, quelle relative al patrocinio a spese dello Stato.

(…)

(30) Qualora l'indagato o imputato si trovi in un luogo geograficamente lontano, ad esempio in territori d'oltremare o laddove uno Stato membro conduce o partecipa ad operazioni militari fuori del suo territorio, gli Stati membri possono derogare temporaneamente al diritto dell'indagato o imputato di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale. Durante tale deroga temporanea, le autorità competenti non dovrebbero interrogare l'interessato o procedere a uno degli atti investigativi o di raccolta delle prove di cui alla presente direttiva. Qualora non sia possibile avvalersi in maniera immediata di un difensore a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato, gli Stati membri dovrebbero predisporre la comunicazione tramite telefono o videoconferenza, a meno che ciò non sia impossibile.

(31) Gli Stati membri dovrebbero poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia necessario, in casi d'urgenza, prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona. Durante una deroga temporanea per tale motivo, le autorità competenti possono interrogare gli indagati o imputati senza la presenza del difensore, a condizione che essi siano stati informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, comprese le garanzie contro l'autoincriminazione. Si può procedere all'interrogatorio soltanto allo scopo e nella misura necessaria a ottenere informazioni essenziali per evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona. Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(32) Gli Stati membri dovrebbero altresì poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia indispensabile un intervento

immediato delle autorità inquirenti per evitare che tale processo penale sia compromesso in modo sostanziale, in particolare per evitare che siano distrutte o alterate prove essenziali o siano influenzati i testimoni. Durante una deroga temporanea per tale motivo, le autorità competenti possono interrogare gli indagati o imputati senza la presenza di un difensore, a condizione che essi siano stati informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, comprese le garanzie contro l'autoincriminazione. Si può procedere all'interrogatorio soltanto allo scopo e nella misura necessaria a ottenere informazioni essenziali per evitare di compromettere in modo sostanziale un processo penale. Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(…)

(44) Le persone ricercate dovrebbero avere il diritto di comunicare con il difensore che le assiste nello Stato dell'esecuzione. La comunicazione dovrebbe poter aver luogo in qualsiasi momento, anche prima dell'esercizio del diritto di incontrare il difensore. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata, la frequenza e le modalità della comunicazione fra le persone ricercate e il loro difensore, anche per quanto riguarda l'uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per consentire che tale comunicazione abbia luogo. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l'effettivo esercizio e l'essenza del diritto delle persone ricercate di comunicare con il loro difensore.

(…)

(52) La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta, compresi (…) il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi.

(…)

(54) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta e della CEDU come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia [dell'Unione europea] e della Corte europea dei diritti dell'uomo [(in prosieguo: la "Corte EDU")]».

3 L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», è così formulato:

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

2. Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:

a) prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);

c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

d) qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.

3. Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:

a) gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b) gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all'interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato;

(…)

4. Gli Stati membri si impegnano a rendere disponibili informazioni generali per aiutare gli indagati e imputati a trovare un difensore.

Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che gli indagati e imputati che sono privati della libertà personale siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi dell'articolo 9.

5. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione del paragrafo 2, lettera c), qualora, a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale.

6. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona; o

b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

4 Ai sensi dell'articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Condizioni generali per l'applicazione di deroghe temporanee»:

«1. Qualsiasi deroga temporanea ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 o 6, (…):

a) è proporzionata e non va oltre quanto è necessario;

b) è rigorosamente limitata nel tempo;

c) non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; e

d) non pregiudica l'equità complessiva del procedimento.

2. Le deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 o 6, possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale. La decisione debitamente motivata è verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(…)».

5 L'articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Rinuncia», prevede quanto segue:

«1. Fatt[o] salvo il diritto nazionale che impone la presenza o l'assistenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri garantiscono che, in relazione a qualunque rinuncia a un diritto di cui agli articoli 3 e 10:

a) l'indagato o imputato abbia ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti in un linguaggio semplice e comprensibile sul contenuto del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso; e

b) la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile.

2. La rinuncia, che può essere effettuata oralmente o per iscritto, nonché le circostanze in cui è avvenuta sono verbalizzate utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati possano successivamente revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e che siano informati di tale possibilità. Tale revoca produce effetto dal momento in cui è effettuata».

6 L'articolo 11 della direttiva 2013/48, intitolato «Patrocinio a spese dello Stato», è così formulato:

«La presente direttiva fa salvo il diritto nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, che si applica in conformità della Carta e della CEDU».

Diritto ungherese

7 L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell'a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (legge n. XC del 2017, recante il codice di procedura penale), del 26 giugno 2017 (*Magyar Közlöny* 2017/99.; in prosieguo: il «codice di procedura penale»), così dispone:

«(1) La persona sottoposta a procedimento penale ha diritto a una protezione effettiva in tutte le fasi del procedimento.

(2) La persona sottoposta a procedimento penale ha il diritto sia di difendersi personalmente sia di farsi assistere da un difensore».

8 L'articolo 39 del codice di procedura penale prevede quanto segue:

«(1) La persona sottoposta a procedimento penale ha i seguenti diritti:

(…)

b) ottenere dal tribunale, dal pubblico ministero e dall'autorità incaricata dell'indagine il tempo e le condizioni necessari per preparare la propria difesa;

c) ottenere dal tribunale, dal pubblico ministero e dall'autorità incaricata dell'indagine informazioni sui suoi diritti ed obblighi processuali;

d) scegliersi una difensore o chiedere la nomina di un difensore d'ufficio;

e) consultare il proprio difensore, senza controlli;

(…)

(2) La persona sottoposta a procedimento penale detenuta ha i seguenti diritti:

(…)

c) mettersi in contatto con il suo difensore – e con il rappresentante consolare del proprio Stato, se si tratta di un cittadino straniero – di persona, per posta o per via elettronica, senza controlli;

(…)

(…)

(4) Il tribunale, il pubblico ministero o l'autorità incaricata dell'indagine deve informare la persona sottoposta a procedimento penale dei suoi diritti e avvertirla dei suoi obblighi sin dall'inizio della sua partecipazione al procedimento. (…)

(5) Quando la persona sottoposta a procedimento penale è detenuta, il tribunale, il pubblico ministero o l'autorità incaricata dell'indagine la informa dei suoi diritti anche per iscritto. Le informazioni riguardano la durata massima possibile della detenzione in forza della relativa decisione o della legge, le norme relative alla proroga, al mantenimento e al riesame della detenzione, il diritto di impugnare tali decisioni e il diritto di presentare istanza di cessazione della detenzione.

(…)».

9 Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, di tale codice:

«La partecipazione di un difensore al procedimento penale è obbligatoria quando:

a) l'infrazione è passibile di pena privativa della libertà fino a cinque anni o più;

b) la persona sottoposta a procedimento penale o la persona indiziata di reato è sottoposta a una misura coercitiva restrittiva della libertà personale, è stata arrestata per altra causa, è sottoposta a una misura medica obbligatoria preventiva, sconta una pena privativa della libertà, è internata o è sorvegliata in un centro di rieducazione;

c) la persona sottoposta a procedimento penale o la persona indiziata di reato è audiolesa, sordocieca o cieca, soffre di disturbi dell'elocuzione, è incapace di esprimersi per altri motivi o è fortemente limitata nella sua comunicazione o ancora, indipendentemente dalla sua facoltà di discernimento, soffre di disturbi mentali;

d) la persona sottoposta a procedimento penale o la persona indiziata di reato non conosce la lingua ungherese;

e) la persona sottoposta a procedimento penale o la persona indiziata di reato non è in grado di difendersi personalmente per altri motivi;

f) il tribunale, il pubblico ministero o l'autorità incaricata dell'indagine ha nominato un difensore, su richiesta della persona sottoposta a procedimento penale o della persona indiziata di reato o perché ritenuto necessario per altri motivi;

g) la presente legge lo prevede espressamente».

10 L'articolo 74, paragrafo 1, di detto codice così recita:

«Il tribunale, il pubblico ministero e l'autorità incaricata dell'indagine informa la persona sottoposta a procedimento penale dei suoi diritti e dei suoi obblighi prima del compimento dell'atto che la riguarda – salvo disposizione contraria della presente legge».

11 L'articolo 274, paragrafo 3, del medesimo codice dispone quanto segue:

«L'arresto può durare fino all'adozione di una decisione su una misura coercitiva che limita la libertà personale, ma non più di 72 ore».

12 Ai sensi dell'articolo 385, paragrafo 2, del codice di procedura penale:

«L'arrestato deve essere sentito entro 24 ore da quando è avvenuto l'arresto».

13 L'articolo 387, paragrafo 3, di tale codice così dispone:

«Quando l'indagato o la persona indiziata di reato desidera conferire mandato a un difensore oppure l'autorità incaricata dell'indagine o il pubblico ministero nomina un difensore, l'autorità incaricata dell'indagine o il pubblico ministero ne informa immediatamente il difensore e rimanda l'interrogatorio dell'indagato fino all'arrivo del difensore o almeno di due ore. Qualora, entro tale termine,

a) il difensore non si presenti o

b) l'indagato o la persona indiziata di reato, dopo essersi consultato con il proprio difensore, acconsenta ad iniziare l'interrogatorio,

l'autorità incaricata dell'indagine o il pubblico ministero inizia l'interrogatorio».

Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

14 Il 19 dicembre 2016 l'Ungheria ha informato la Commissione dell'adozione di misure nazionali di recepimento della direttiva 2013/48 nel suo ordinamento giuridico.

15 Esaminate le misure notificate, la Commissione ha ritenuto che esse non assicurassero un adeguamento del diritto nazionale all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), nonché agli articoli 9 e 10 della direttiva 2013/48. Essa ha quindi inviato, il 12 novembre 2021, una lettera di diffida all'Ungheria invitandola a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

16 Con lettera del 12 gennaio 2022, l'Ungheria ha risposto a tale lettera di diffida indicando di ritenere di aver recepito correttamente tali disposizioni della direttiva 2013/48 nel suo ordinamento giuridico.

17 Dopo aver analizzato le risposte così fornite, la Commissione ha ritenuto che esse fossero insoddisfacenti, ma solo riguardo all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), e all'articolo 9 della direttiva 2013/48. Il 14 luglio 2023 tale istituzione ha pertanto inviato un parere motivato all'Ungheria invitandola a conformarsi agli obblighi ivi previsti entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del parere.

18 Nella sua risposta del 13 settembre 2023 al parere motivato, l'Ungheria ha nuovamente sostenuto di aver recepito correttamente l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48 nel suo ordinamento giuridico. Per quanto riguarda l'assenza di recepimento dell'articolo 9 di tale direttiva, detto Stato membro ha indicato che la normativa ungherese poteva essere adattata al fine di rispondere a tale censura.

19 A seguito di una riunione tenutasi il 5 aprile 2024, l'Ungheria ha annunciato che avrebbe comunicato quanto prima ulteriori informazioni sulle possibili modifiche della sua legislazione, senza necessariamente fornire un testo preciso.

20 Non soddisfatta della risposta fornita dall'Ungheria, la Commissione ha deciso, il 10 ottobre 2024, di adire la Corte con il presente ricorso.

21 Con decisione del presidente della Corte del 7 febbraio 2025, la Repubblica ceca è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni dell'Ungheria.

Sul ricorso

22 A sostegno del suo ricorso la Commissione deduce due censure vertenti, la prima, sul recepimento non corretto, nell'ordinamento giuridico ungherese, dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva

2013/48, letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, e, la seconda, sull'omesso recepimento dell'articolo 9 di detta direttiva.

Sulla prima censura, vertente sul recepimento non corretto dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva

Argomenti delle parti

23 Con la sua prima censura la Commissione sostiene che l'Ungheria non ha recepito correttamente, nel suo ordinamento giuridico, l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto l'articolo 387, paragrafo 3, del codice di procedura penale consentirebbe, in generale, che gli indagati o le persone indiziate di reato siano interrogati senza la presenza di un difensore, qualora quest'ultimo non si presenti all'interrogatorio entro un termine minimo di due ore dopo essere stato informato.

24 Infatti, tale normativa sarebbe incompatibile con l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, ai sensi del quale agli indagati o imputati deve essere garantito il diritto di avvalersi di un difensore, e più in particolare con la lettera b) di tale disposizione, la quale prevede che tali persone abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogate. In assenza di una rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore nel rispetto delle condizioni esposte all'articolo 9 di tale direttiva, gli Stati membri potrebbero derogare all'applicazione del diritto alla presenza di un difensore all'interrogatorio delle persone interessate solo in circostanze eccezionali, espressamente indicate all'articolo 3, paragrafo 6, di detta direttiva, e in particolare alla lettera b) di tale disposizione, vale a dire ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.

25 La Commissione sostiene che il diritto di comunicare con un difensore prima dell'interrogatorio e di essere interrogato in sua presenza, quale previsto all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2013/48, è incondizionato e che le uniche deroghe a tale diritto sono espressamente indicate all'articolo 3, paragrafo 6, di tale direttiva. Pertanto, secondo tale istituzione, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 imporrebbe agli Stati membri di garantire la presenza di un difensore all'interrogatorio, salvo che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 6, di tale direttiva.

26 La Commissione ritiene che il termine «presenza» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 debba essere inteso come riferito alla presenza fisica del difensore. Il requisito relativo alla «partecipazione effettiva» del difensore all'interrogatorio previsto in tale disposizione confermerebbe tale interpretazione. A tal proposito, il rinvio al diritto nazionale da parte di detta disposizione non riguarderebbe la presenza del difensore, ma unicamente le modalità della sua partecipazione. Inoltre, per l'interrogatorio o l'udienza il considerando 25 della direttiva 2013/48 non menzionerebbe la comunicazione a distanza. Dal considerando 24 di tale direttiva risulterebbe che in relazione a reati minori potrebbe essere eccezionalmente organizzata l'assistenza di un difensore a distanza, ossia per telefono. Tuttavia, tale possibilità sarebbe chiaramente limitata ai procedimenti in cui l'indagato o imputato non è interrogato da un'autorità di contrasto.

27 La Commissione contesta altresì l'argomento dell'Ungheria secondo cui tale interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 esporrebbe al rischio di abusi e di interrogatori non tempestivi, con conseguenti ritardi nel procedimento penale e possibili ripercussioni anche sugli altri diritti dell'indagato o imputato o su quelli di altri interessati, come le vittime. Secondo la Commissione, il semplice rischio di un abuso di diritto non può giustificare che il diritto di avvalersi di un difensore sia subordinato a una condizione generale contraria al tenore letterale e all'obiettivo dell'articolo 3 della direttiva 2013/48. Infatti, al fine di ovviare a tale rischio di abusi, tale istituzione ritiene che potrebbe essere presa in considerazione la nomina di un difensore d'ufficio che assista gli indagati o imputati.

28 Nel suo controricorso l'Ungheria sostiene che la normativa ungherese è conforme alle disposizioni della direttiva 2013/48. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva richiederebbe unicamente che gli indagati o imputati possano avvalersi di un difensore se lo desiderano, senza tuttavia che un difensore debba sempre essere fisicamente presente all'interrogatorio. Da tale

disposizione non deriverebbe quindi che, se l'interessato non intende avvalersi del suo diritto a che un difensore sia presente al suo interrogatorio, quest'ultimo non possa allora aver luogo. Inoltre, dal tenore dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva, e in particolare dall'espressione «[o]ve un difensore partecipi all'interrogatorio», risulterebbe che non sempre ci si aspetta che il difensore partecipi all'interrogatorio.

29 L'Ungheria ritiene che l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 propugnata dalla Commissione renderebbe in pratica obbligatoria la presenza di un difensore durante gli interrogatori, a meno che la persona interessata vi rinunci. Orbene, il fatto che il difensore non sia effettivamente presente ad un atto procedurale non può costituire un ostacolo generale al compimento degli atti procedurali che si impongono imperativamente in qualsiasi fase del procedimento. Il diritto dell'Unione non può portare a imporre agli Stati membri un obbligo che avrebbe l'effetto di impedire il compimento di qualsiasi atto procedurale in una situazione in cui l'assenza del difensore sia dovuta al fatto che l'indagato o imputato ha agito intenzionalmente e in malafede. Di conseguenza, il diritto alla presenza di un difensore non può costituire un diritto assoluto e la giurisprudenza della Corte EDU non imporrebbe un obbligo assoluto di presenza del difensore all'interrogatorio.

30 Secondo l'Ungheria, l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, quale eccezione all'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, elenca non già i casi in cui si può derogare alla presenza obbligatoria di un difensore all'interrogatorio dell'indagato o imputato, bensì quelli in cui non occorre offrire a tale persona la possibilità di avvalersi di un difensore. Pertanto, qualora a detta persona sia stata offerta la possibilità di far presenziare un difensore, ma essa non abbia voluto avvalersi di tale diritto, l'assenza del difensore all'interrogatorio, qualunque ne sia la causa, non costituirebbe una deroga che deve soddisfare le condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48. Di conseguenza, la normativa ungherese controversa non potrebbe essere considerata derogare, a titolo di tale disposizione, al principio stabilito all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva, poiché non solleverebbe le autorità dall'obbligo di informare il difensore e non limiterebbe la possibilità per l'interessato di conferire mandato a un difensore di sua scelta o di chiedere la nomina di un difensore d'ufficio in qualsiasi fase del procedimento.

31 Secondo l'Ungheria, una volta che il difensore è stato messo in condizione di partecipare effettivamente all'atto procedurale, l'interrogatorio dell'indagato o della persona indiziata di reato potrebbe aver luogo anche se poi il difensore non ha voluto esercitare il suo diritto di essere presente o se l'interessato non ha ritenuto necessaria la sua partecipazione. Pertanto, la normativa ungherese consentirebbe, eccezionalmente, di interrogare l'indagato o la persona indiziata di reato in assenza di un difensore, qualora quest'ultimo non si presenti all'interrogatorio entro un termine minimo di due ore dopo essere stato informato. Inoltre, la scadenza di tale termine non farebbe scattare automaticamente l'interrogatorio, dato che l'interessato può rifiutarsi di rendere dichiarazioni dopo essere stato informato dei suoi diritti.

32 L'Ungheria aggiunge che il legislatore nazionale ha modificato il codice di procedura penale con una legge, adottata il 26 novembre 2024 e pubblicata il 4 dicembre 2024, che ha inserito un articolo 387/A in tale codice. Tale nuova disposizione mirerebbe proprio a rispondere alle aspettative della Commissione in riferimento alla direttiva 2013/48, in quanto avrebbe l'obiettivo di rafforzare le garanzie che devono accompagnare gli interrogatori che si svolgono in assenza di un difensore, garanzie che comunque, secondo tale Stato membro, sarebbero già state presenti nella normativa ungherese prima di tale modifica.

33 Nella sua replica la Commissione considera che il nuovo articolo 387/A del codice di procedura penale non sia ancora conforme alla direttiva 2013/48 e non cambi il fatto che l'articolo 387, paragrafo 3, di tale codice autorizza, al di fuori delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), di tale direttiva, l'interrogatorio dell'indagato o della persona indiziata di reato senza la presenza di un difensore. In ogni caso, poiché tale articolo 387/A è entrato in vigore il 4 dicembre 2024, ossia quasi due mesi dopo la proposizione del presente ricorso, la Corte non potrebbe prenderlo in considerazione, poiché da una giurisprudenza costante risulterebbe che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata unicamente in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

34 Nella sua memoria di intervento la Repubblica ceca adduce che, mentre la Commissione allega, a sostegno del suo ricorso, che il diritto alla presenza di un difensore in un interrogatorio può essere limitato solo per motivi imperativi, tale postulato non è suffragato dalla giurisprudenza della Corte EDU, sulla quale si fonda l'articolo 3 della direttiva 2013/48. A tal riguardo, dalla sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2010, Yoldaş c. Turchia (CE:ECHR:2010:0223JUD 002750304, § 52), risulterebbe che determinante ai fini dell'obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU sia non già la presenza effettiva di un difensore all'interrogatorio, bensì la possibilità per l'interessato di esercitare effettivamente il suo diritto di avvalersi di un difensore, di scegliere liberamente quest'ultimo, che potrebbe essere presente all'interrogatorio, e di essere debitamente informato di tale diritto.

35 Ad avviso di tale Stato membro, l'argomento della Commissione secondo cui si potrebbe ovviare al rischio di abusi curando che un difensore disponibile sia designato d'ufficio per fornire assistenza legale, qualora il difensore scelto dall'indagato o imputato non sia disponibile egli stesso, equivarrebbe a imporre agli Stati membri, sulla base della direttiva 2013/48, di assegnare a detta persona un difensore d'ufficio.

36 Nella sua risposta a tale memoria di intervento la Commissione replica che, per ogni caso di cui è investita, la Corte EDU valuta singolarmente l'equità complessiva del procedimento nazionale. Orbene, la situazione sarebbe diversa in un procedimento per inadempimento di uno Stato dinanzi alla Corte per violazione dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48. Poiché tale disposizione definisce con precisione le condizioni nelle quali gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, qualsiasi normativa nazionale che non soddisfi tali condizioni sarebbe contraria a detto articolo 3, paragrafo 6. Pertanto, l'incompatibilità di una normativa nazionale con detta direttiva sarebbe di per sé sufficiente ad integrare una violazione di quest'ultima, senza che sia necessario valutare, in ciascun caso di specie, l'equità globale del procedimento condotto sulla base di tale normativa nazionale.

Giudizio della Corte

37 L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 stabilisce il principio fondamentale secondo cui gli indagati e gli imputati hanno il diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo (sentenza del 14 maggio 2024, Stachev, C-15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 47 e giurisprudenza citata).

38 Tale principio è concretizzato all'articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva, in forza del quale gli indagati e gli imputati devono potersi avvalere di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, a partire dal primo dei quattro momenti specifici elencati alle lettere da a) a d) di tale disposizione. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva precisa, alle lettere da a) a c), ciò che il diritto di avvalersi di un difensore comporta (sentenza del 14 maggio 2024, Stachev, C-15/24 PPU, EU:C:2024:399, punto 48).

39 In particolare, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 dispone che gli Stati membri garantiscano agli indagati e agli imputati il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto in questione.

40 Se è vero, quindi, come correttamente sostenuto dall'Ungheria, che dalla seconda frase dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, letta alla luce del considerando 25 di tale direttiva, risulta che la «partecipazione effettiva» del difensore all'interrogatorio avviene conformemente alle norme procedurali previste dal diritto nazionale, tale rinvio espresso ai diritti degli Stati membri riguarda unicamente detta «partecipazione effettiva» e non la «presenza».

41 Ne consegue, da un lato, come rilevato, in sostanza, dall'avvocata generale ai paragrafi 47 e 48 delle sue conclusioni, che il rinvio alle norme procedurali nazionali operato dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 riguarda unicamente la partecipazione effettiva del difensore all'interrogatorio dell'indagato o dell'imputato. Tale rinvio mira allora a consentire agli Stati membri non di limitare, al di fuori delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), di tale

direttiva, la presenza del difensore a tale interrogatorio, come ritiene l'Ungheria, ma unicamente di prevedere le modalità della partecipazione di quest'ultimo.

42 Dall'altro lato, siccome la direttiva 2013/48 non contiene alcuna definizione del termine «presenza», occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini, per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione e non rinvia al diritto degli Stati membri, va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 16 luglio 2026, Knocknamona e Massey, C-27/25 e C-356/25, EU:C:2026:596, punto 40 e giurisprudenza citata).

43 A tal proposito si deve rilevare, anzitutto, che, nel suo senso abituale nel linguaggio corrente, il termine «presenza» designa il fatto, per una persona, di essere, in linea di principio, fisicamente o materialmente in un determinato luogo in un determinato momento; il suo antonimo è il termine «assenza».

44 Poi, per quanto riguarda il contesto in cui detto termine è utilizzato, occorre rilevare, per un verso, che quest'ultimo figura anche al considerando 25 della direttiva 2013/48, il quale precisa che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli indagati e gli imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore all'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice.

45 Per altro verso, dall'articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, letto alla luce del considerando 30 della stessa, risulta che, in caso di lontananza geografica dell'indagato o imputato, gli Stati membri possono derogare temporaneamente al diritto di tale persona di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale, e solo nella fase che precede il processo, ma che, per il periodo di durata di tale deroga temporanea, le autorità competenti non dovrebbero, in particolare, interrogare detta persona. Ne consegue che «avvalersi di un difensore», ai sensi di tale articolo 3, richiede la presenza, in linea di principio fisica, di quest'ultimo all'interrogatorio dell'indagato o imputato.

46 Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, letto alla luce dei considerando 23 e 44 della stessa, enuncia, in sostanza, che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e gli imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore, in qualsiasi momento, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria. Se ne ricava che il legislatore dell'Unione ha inteso distinguere il «diritto di comunicare» di tali persone con il loro difensore, che può essere esercitato con mezzi di telecomunicazione, dal loro «diritto di incontrare» tale difensore, il quale esige, al contrario, la presenza, in linea di principio fisica, di quest'ultimo. Lo stesso vale per la presenza del difensore durante l'interrogatorio, al quale questi deve poter partecipare effettivamente.

47 Infine, quanto agli obiettivi della direttiva 2013/48, risulta dai suoi considerando 4, 6 e 54 che essa è intesa, segnatamente, all'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, il quale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. Ne risulta pure che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che il rafforzamento di tale fiducia reciproca richiede norme dettagliate sulla tutela delle garanzie e dei diritti procedurali derivanti in particolare dalla Carta e dalla CEDU.

48 Sul punto la Corte EDU ha dichiarato che l'indagato deve beneficiare della presenza fisica del suo difensore durante le audizioni iniziali condotte dalla polizia e i successivi interrogatori condotti nella fase del procedimento precedente al processo. Tale presenza deve consentire al difensore di fornire a tale persona un'assistenza non astratta, bensì effettiva e concreta, e in particolare di garantire che non siano pregiudicati i diritti della difesa dell'indagato interrogato (v., in tal senso, Corte EDU, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio, CE:ECHR:2018:1109JUD 007140910, § 134; Corte EDU, 23 maggio 2019, Doyle c. Irlanda, CE:ECHR:2019:0523JUD 005197917, § 74; Corte EDU, 4 giugno 2019, Farrugia c. Malta, CE:ECHR:2019:0604JUD 006304113, § 97, e Corte EDU, 18 gennaio 2022, Atristain Gorosabel c. Spagna, CE:ECHR:2022:0118JUD 001550815, § 49).

49 Si deve pertanto ritenere che la nozione di «presenza» di un difensore, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, significhi che gli indagati e gli imputati hanno diritto alla presenza, in linea di principio fisica, del loro difensore al momento dell'interrogatorio.

50 Ciò posto, non si può escludere che, in circostanze eccezionali, la presenza del difensore possa essere assicurata con altri mezzi, in particolare digitali, se garantiscono l'esercizio pieno ed effettivo dei diritti della difesa.

51 Ora, il diritto alla presenza di un difensore durante l'interrogatorio può essere oggetto di deroghe temporanee. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, in circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, nella misura in cui ciò sia giustificato, nelle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei due «motivi imperativi» di cui alle lettere a) e b) di tale articolo 3, paragrafo 6. Il primo di tali motivi verte sulla «necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona». Il secondo motivo può presentarsi «ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

52 Nel caso di specie, occorre constatare che la normativa ungherese prevede che l'autorità incaricata dell'indagine o il pubblico ministero possa avviare l'interrogatorio dell'indagato qualora il difensore scelto o nominato non si presenti entro un termine minimo di due ore dopo essere stato informato.

53 Ne consegue che, di contro a quanto prescrive l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, tale normativa non garantisce la presenza di un difensore e la sua partecipazione effettiva all'interrogatorio.

54 Resta da stabilire se tale normativa possa essere considerata una deroga temporanea all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48, che soddisfi le condizioni poste dall'articolo 3, paragrafo 6, di tale direttiva. A tal riguardo, occorre constatare che detta normativa deroga in generale al diritto degli indagati o delle persone indiziate di reato di essere interrogati in presenza di un difensore, qualora quest'ultimo non si presenti all'interrogatorio entro un termine minimo di due ore dopo essere stato informato, senza subordinare tale deroga alle condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, e in particolare a uno dei due motivi imperativi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) di tale articolo 3.

55 Ebbene, dalla *ratio* e dagli obiettivi della direttiva 2013/48 risulta che le deroghe temporanee che gli Stati membri possono prevedere al diritto di avvalersi di un difensore sono elencate in modo esaustivo all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, della stessa [sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C-659/18, EU:C:2020:201, punto 42].

56 Quanto alla *ratio* della direttiva 2013/48, il paragrafo 6 dell'articolo 3 di tale direttiva, in quanto disposizione derogatoria ai principi sanciti all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, deve essere interpretato restrittivamente. Peraltro, l'articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Condizioni generali per l'applicazione di deroghe temporanee», si riferisce, quanto al diritto di avvalersi di un difensore, unicamente alle deroghe previste all'articolo 3, paragrafi 5 o 6, di essa. I considerando da 30 a 32 della direttiva 2013/48 rinviano parimenti a queste sole deroghe [sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C-659/18, EU:C:2020:201, punto 43].

57 Quanto agli obiettivi della direttiva 2013/48, risulta, da un lato, dai considerando 4 e 6 della stessa, che essa mira segnatamente a rafforzare la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale, al fine di attuare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, la cui portata è vincolata a una serie di parametri che comprendono i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati. Dall'altro lato, dai considerando 8 e 52 di tale direttiva risulta che essa mira altresì a garantire un livello comune del diritto a un equo processo agli indagati o agli imputati in tutta l'Unione, in particolare per quanto attiene al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale.

58 Così, un'interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 2013/48 nel senso della possibilità per gli Stati membri di prevedere ulteriori deroghe al diritto di avvalersi di un difensore, oltre quelle elencate da tale disposizione, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi e la *ratio* di tale direttiva e con lo stesso tenore letterale di detto articolo 3, privando questo diritto del suo effetto utile [sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C-659/18, EU:C:2020:201, punto 45].

59 In tali circostanze, si deve constatare che una normativa nazionale che consente in generale che gli indagati o le persone indiziate di un reato siano interrogati in assenza di un difensore, qualora quest'ultimo non si presenti entro un termine minimo di due ore dopo essere stato informato, non rientra nei motivi di deroga temporanea a tale diritto elencati in modo esaustivo dalla direttiva 2013/48 e viola, per l'effetto, l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), di tale direttiva, in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, della stessa, nella misura in cui tale deroga al diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del difensore all'interrogatorio non è subordinata a che sussista la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.

60 Nessuno degli argomenti dell'Ungheria può rimettere in discussione tale conclusione.

61 Da un lato, occorre respingere l'argomento dell'Ungheria secondo cui la limitazione al diritto di avvalersi di un difensore di cui al punto 59 della presente sentenza è giustificata in caso di arresto dell'indagato o della persona indiziata di reato, in quanto, conformemente alla normativa ungherese, in tale ipotesi, l'interrogatorio di tale persona deve aver luogo entro 24 ore da quando è avvenuto l'arresto e l'arresto non può superare le 72 ore. Secondo tale Stato membro, sussiste, pertanto, un rischio di intralcio al procedimento penale che giustifica che si proceda all'interrogatorio anche quando non sia stato nominato un difensore o questi non si presenti entro il termine impartito.

62 Certamente, risulta dal considerando 28 della direttiva 2013/48 che, laddove gli indagati o imputati siano privati della libertà personale, il legislatore dell'Unione vuole che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per assicurare che essi siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore anche predisponendo l'assistenza di un difensore, qualora non ne abbiano uno, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto.

63 Tuttavia, come correttamente sostenuto dalla Commissione, per far fronte al rischio di intralcio al procedimento penale derivante dalla mancata scelta di un difensore da parte dell'indagato o dell'imputato o dal fatto che il difensore scelto non si è presentato entro il termine impartito, allo Stato membro interessato si presentano diverse opzioni che rispettano i requisiti della direttiva 2013/48. Anzitutto, nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, in particolare quando è indispensabile per le autorità inquirenti intervenire immediatamente per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale, tali autorità possono procedere all'interrogatorio in assenza di un difensore. Poi, se tali condizioni non sono soddisfatte e le autorità competenti ritengono che sia comunque necessario procedere all'interrogatorio, esse possono, per ovviare alla mancata nomina di un difensore da parte dell'indagato o dell'imputato o all'impossibilità per il difensore scelto di essere presente a tale interrogatorio, nominare d'ufficio un difensore disponibile. Infine, qualora l'indagato o l'imputato rinunci al suo diritto di avvalersi di un difensore alle condizioni esposte all'articolo 9 di tale direttiva, l'interrogatorio può aver luogo anche in assenza di un difensore.

64 L'esistenza di tali differenti opzioni indica che il rispetto del diritto di avvalersi di un difensore sancito all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48 non implica ineluttabilmente l'obbligo, per lo Stato membro interessato, di prevedere la nomina d'ufficio di un difensore per assistere l'arrestato quando è interrogato.

65 Di conseguenza, non si può sostenere che lo svolgimento dell'interrogatorio in assenza del difensore può essere giustificato dalla circostanza che la mancata nomina di un difensore da parte dell'indagato o della persona indiziata di reato o il fatto che il difensore stesso non si sia presentato entro il termine impartito potrebbe costituire una misura dilatoria da parte di tale indagato o indiziato e rischierebbe di intralciare il procedimento penale.

66 Dall'altro lato, per quanto riguarda l'argomento dell'Ungheria vertente sull'adozione di un nuovo articolo 387/A nel codice di procedura penale, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, senza che i mutamenti successivi possano essere presi in considerazione dalla Corte [sentenza del 1º agosto 2025, Commissione/Spagna (Direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare), C-70/24, EU:C:2025:615, punto 58 e giurisprudenza citata].

67 Nel caso di specie, con il parere motivato del 14 luglio 2023, la Commissione ha invitato l'Ungheria a conformarsi agli obblighi indicati in tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione di quest'ultimo.

68 Ne deriva che, nel caso di specie, l'Ungheria non può contestare utilmente un inadempimento degli obblighi ad essa incombenti facendo valere una modifica del codice di procedura penale pubblicata il 4 dicembre 2024, ossia dopo la scadenza di tale termine.

69 Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, della stessa, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

Sulla seconda censura, vertente sull'omesso recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2013/48

Argomenti delle parti

70 Nel suo ricorso la Commissione sostiene che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2013/48 in quanto non ha recepito l'articolo 9 di quest'ultima nel suo ordinamento giuridico. Infatti, il diritto ungherese non prevedrebbe che gli indagati o gli imputati debbano essere informati delle possibili conseguenze di una rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore, come prescrive invece l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, e/o della possibilità di revocare la loro decisione iniziale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detta direttiva.

71 Secondo tale istituzione, la possibilità che il diritto ungherese lascia agli indagati e agli imputati di non esercitare il diritto di avvalersi di un difensore ha le stesse conseguenze di una rinuncia formale a tale diritto, cosicché siffatta possibilità dovrebbe essere assoggettata alle condizioni relative a qualsiasi rinuncia a tale diritto, esposte all'articolo 9 della direttiva 2013/48, pena l'elusione di tali requisiti o, quantomeno, la loro grave compromissione.

72 Infatti, il termine «rinuncia» contenuto in tale articolo 9 dovrebbe essere interpretato nel senso che esso comprende sia la rinuncia formale sia la rinuncia informale a detto diritto.

73 Secondo la Commissione, i diritti conferiti dalla direttiva 2013/48 devono essere garantiti in modo concreto ed effettivo e consentire così agli indagati e agli imputati di essere in grado di prendere una decisione informata in merito alla loro difesa in tutte le fasi del procedimento. A tal fine, l'ordinamento giuridico ungherese, che fa riferimento, per quanto riguarda il diritto di avvalersi di un difensore, a un diritto inalienabile che l'indagato o imputato è libero di esercitare o meno, dovrebbe prevedere garanzie sufficienti a favore di tali persone quando decidono di non esercitare tale diritto, visto che tale decisione ha la conseguenza di privarle della protezione effettiva di un difensore.

74 Nel suo controricorso l'Ungheria sostiene che le disposizioni del codice di procedura penale prevedono un'informazione completa dell'indagato o dell'imputato sui suoi diritti e obblighi. Al riguardo, detto Stato membro sostiene che indagati e imputati non hanno, in realtà, la possibilità di rinunciare al loro diritto di avvalersi di un difensore, dato che tale diritto è un diritto inalienabile nell'ordinamento ungherese. Pertanto, quando la rappresentanza è obbligatoria, le autorità competenti nominerebbero un difensore per assisterli. Per contro, quando la rappresentanza non è obbligatoria, indagati e imputati sarebbero liberi di decidere se desiderano o meno essere assistiti da un difensore o di chiedere la nomina di un difensore d'ufficio. La decisione di non avvalersi di un difensore non

costituirebbe, quindi, una rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore, ma significherebbe semplicemente che l'indagato o imputato non intende esercitare tale diritto.

75 Di conseguenza, non sarebbe necessario recepire l'articolo 9 della direttiva 2013/48 nell'ordinamento ungherese, perché non esisterebbe una situazione in cui gli indagati o imputati possano validamente rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore e che esiga che essi siano informati di tale possibilità.

76 L'Ungheria sostiene poi che le disposizioni del codice di procedura penale consentono già agli indagati o imputati di ricevere informazioni complete sui loro diritti della difesa e che la portata delle informazioni da fornire loro è stata precisata nel nuovo articolo 387/A di tale codice. Da tale disposizione risulterebbe che dette persone devono essere informate del loro diritto di tacere, segnatamente in assenza del loro difensore, e di chiedere la presenza di un difensore in qualsiasi momento. Pertanto, se la persona interessata afferma di non voler rendere alcuna dichiarazione, tale nuovo articolo prevedrebbe che l'interrogatorio cessi. Per contro, se tale persona, senza essere assistita da un difensore, rende una dichiarazione dopo essere stata informata di avere il diritto di tacere, tale nuova disposizione preciserebbe che essa sta rinunciando in tal modo, in piena cognizione di causa, alla presenza di un difensore e, pertanto, al diritto di rispondere alle domande solo in presenza di quest'ultimo. Il nuovo articolo 387/A del codice di procedura penale avrebbe così l'obiettivo di rafforzare le garanzie degli indagati o imputati negli interrogatori che hanno luogo in assenza di un difensore, affinché la legislazione ungherese risponda ulteriormente alle richieste della Commissione.

Giudizio della Corte

77 In via preliminare, per le stesse ragioni esposte ai punti da 66 a 68 della presente sentenza, occorre respingere l'argomento dell'Ungheria vertente sull'adozione del nuovo articolo 387/A del codice di procedura penale.

78 Solo la normativa nazionale in vigore prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato deve quindi essere presa in considerazione.

79 L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 prevede due condizioni per un'eventuale rinuncia, da parte dell'indagato o imputato, al diritto di avvalersi di un difensore.

80 Più esattamente, in forza della lettera a) di tale disposizione, l'indagato o imputato deve aver ricevuto informazioni sul contenuto del diritto di avvalersi di un difensore e sulle possibili conseguenze di una rinuncia a tale diritto, con la precisazione che tali informazioni, che possono essere fornite oralmente o per iscritto, devono essere chiare e sufficienti nonché comunicate in un linguaggio semplice e comprensibile. Poi, conformemente alla lettera b) di tale disposizione, la rinuncia deve avvenire in maniera volontaria ed inequivocabile.

81 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati possano successivamente revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e che siano informati di tale possibilità.

82 A tal riguardo, anche se, nell'ordinamento ungherese, il diritto di avvalersi di un difensore è considerato un diritto inalienabile, è pacifico che gli indagati o imputati possono decidere di non esercitarlo. Orbene, come giustamente sostenuto dalla Commissione, la decisione di una persona soggetta a procedimento penale di non esercitare tale diritto comporta che tale persona debba difendersi da sola. Pertanto, come rilevato dall'avvocata generale ai paragrafi 90 e 91 delle sue conclusioni, nella pratica una siffatta decisione ha gli stessi effetti di una rinuncia, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2013/48.

83 Per quanto riguarda l'argomento dell'Ungheria secondo cui la rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali non è formalmente riconosciuta in tale Stato membro, occorre ricordare che l'inesistenza, in uno Stato membro, di una determinata nozione giuridica non può esonerare detto Stato membro dall'obbligo di adottare misure legislative, regolamentari e amministrative al fine di garantire un recepimento adeguato di tutte le disposizioni di tale direttiva. Infatti, sia il principio della certezza del diritto sia la necessità di assicurare la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solamente in fatto, esigono che tutti gli Stati membri riproducano le

prescrizioni della direttiva in questione in un quadro chiaro, preciso e trasparente, che preveda disposizioni vincolanti nel settore che essa ha ad oggetto. Un tale obbligo incombe agli Stati membri al fine di prevenire ogni modifica della situazione in essi esistente in un determinato momento e al fine di garantire che tutti i soggetti di diritto nell'Unione, ivi compresi quelli degli Stati membri in cui una determinata attività o una determinata nozione previste da una direttiva non esistono, conoscano, in ogni circostanza, in modo chiaro e preciso i loro diritti ed obblighi [v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2025, Commissione/Spagna (Direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare), C-70/24, EU:C:2025:615, punto 64].

84 Di conseguenza, si deve constatare che, non avendo adottato, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, le disposizioni legislative necessarie per recepire l'articolo 9 della direttiva 2013/48 nel suo ordinamento giuridico, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

85 Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi, da un lato, all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48, letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, della stessa, e, dall'altro, all'articolo 9 di tale direttiva, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

Sulle spese

86 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Ungheria, rimasta soccombente, dev'essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da tale istituzione.

87 Conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. Di conseguenza, la Repubblica ceca si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi, da un lato, all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, letto in combinato con l'articolo 3, paragrafo 3, della stessa, e, dall'altro, all'articolo 9 di tale direttiva, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

2) L'Ungheria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) La Repubblica ceca si fa carico delle proprie spese.

Firme

---

* Lingua processuale: l'ungherese.